



Senato
Accademico

Seduta del

19 OTT. 2010

L'anno duemiladieci, addì **19 ottobre** alle ore 15.30, a seguito di regolare convocazione trasmessa con nota prot. n. 56470 del 14 ottobre 2010, nell'Aula Organi Collegiali, si é riunito il Senato Accademico per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

.....o m i s s i s

Sono presenti: il Rettore, Prof. Luigi Frati, Presidente ed i componenti del Senato Accademico: Prof. Gian Vittorio Caprara, Prof. Roberto Antonelli, Prof. Mario Caravale, Prof. Attilio Celant, Prof. Gianluigi Rossi, Prof.ssa Gabriella Salinetti, Prof. Federico Masini, Prof. Mario Morcellini, Prof. Vincenzo Ziparo, Prof. Prof. Elvidio Lupia Palmieri, Prof. Franco Chimenti, Prof. Fabrizio Vestroni, Prof. Renato Masiani, Prof. Vincenzo Nesi, Prof. Fabrizio Orlandi, Prof. Giuseppe Santoro Passarelli, Prof. Stefano Biagioni, Prof. Guido Valesini, Prof. Marcello Scalzo, Prof. Francesco Quaglia, Prof. Pierluigi Valenza, Prof. Andrea Magri, Prof. Davide Antonio Ragozzino, Prof. Alfredo Antonaci (entra alle ore 16.20), Prof. Felice Cerreto, Prof.ssa Adelina Maria Teresa Borruto, Prof. Giorgio Piras, Prof. Massimo Realacci, Prof. Enrico Fiori, Sig. Beniamino Altezza, Sig. Livio Orsini, Sig. Alessandro Delli Poggi, Sig. Pasquale De Lorenzo, Sig. Fabrizio Fioravanti, Sig. Giuseppe Rodà, Sig. Paolo Piccini, Sig. Giuseppe Alessio Messano, il dott. Francesco Mellace, l'arch. Barberio e il Direttore Amministrativo Carlo Musto D'Amore che assume le funzioni di Segretario.

Assistono i Prorettori e i Presidi Proff.ri: Francesco Avallone Pro-Rettore Vicario, Giuseppina Capaldo, Fulco Lanchester, Bartolomeo Azzaro, Livio De Santoli, Roberto Nicolai, Franco Piperno, Marta Fattori, Luciano Zani, Paolo Lampariello, Filippo Sabetta, Filippo Graziani, Attilio De Luca, e Mario Docci Presidente del Collegio dei Direttori di Dipartimento.

Assenti giustificati: Prof.ssa Righetti.

Assenti: Prof. Roberto Palumbo, Prof. Guido Martinelli, Prof. Adriano Redler, Prof. Fabio Giglioni, Sig. Fabrizio Trinchieri.

Il Rettore, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita ed apre la seduta.

.....o m i s s i s



Senato
Accademico

Seduta del

119 OTT. 2010

**ART. 9, COMMA 4 DEL NUOVO STATUTO DELLA SAPIENZA:
REGOLAMENTO - TIPO DELLE FACOLTÀ**

Il Presidente ricorda che in base all'art. 9, comma 4, del nuovo Statuto, emanato con D.R. 545 del 4.08.2010, *"entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio di Facoltà adotta, con delibera approvata a maggioranza dei presenti e sulla base di un Regolamento tipo approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, il proprio Regolamento Organizzativo"*.

Ciò stante, informa che è stata messa a punto una prima bozza di Regolamento-tipo, che sottopone ad un primo esame di questo consesso, pur ritenendo opportuno il coinvolgimento di coloro che dovranno farsi carico di gestire le nuove Facoltà e quindi proponendo di rinviare la decisione in attesa di acquisire al riguardo il parere dei nuovi Presidi, anche attraverso una Commissione nominata ad hoc.

Allegato parte integrante:

- Schema tipo di Regolamento organizzativo delle Facoltà

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE V

Supporto Organizzativo
(dott.ssa Maria Ester SCARANO)

uw

7



19 OTT. 2010

Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera.

IL SENATO ACCADEMICO

VISTO l'art. 9, comma 4, del nuovo Statuto, emanato con D.R. 545 del 4.08.2010;

VISTA la bozza di Regolamento tipo sottoposta in data odierna all'esame;

RILEVATA l'opportunità di coinvolgere al riguardo i nuovi Presidi, non appena saranno entrati in carica;

Con voto unanime

DELIBERA

di acquisire il parere dei Presidi delle nuove Facoltà, non appena entrati in carica.

Delega, pertanto, il Rettore a costituire un'apposita Commissione cui affidare il compito di esaminare il documento e formulare proposte utili alla redazione del testo definitivo che dovrà essere riproposto al più presto all'esame del Senato Accademico, allo scopo di consentire il rispetto degli adempimenti previsti dallo Statuto.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

7

REGOLAMENTO – TIPO delle FACOLTA’

Art. 1

Attribuzioni della Facoltà

1. La Facoltà di....., istituita con D.R. del....., è dotata di autonomia amministrativa e organizzativa. Essa provvede al coordinamento, alla razionalizzazione, alla valutazione delle attività didattiche e alla valutazione delle attività di ricerca dei Dipartimenti ad essa afferenti; favorisce, altresì, lo sviluppo culturale, l’integrazione scientifica e l’organizzazione della didattica.
2. La Facoltà è dotata di personale tecnico-amministrativo in relazione al numero dei professori, dei ricercatori ed equiparati afferenti e al numero degli studenti; la dotazione è soggetta a revisione periodiche in relazione ai risultati raggiunti e all’evoluzione della popolazione studentesca.

Art. 2

Afferenza alla Facoltà

1. Afferiscono alla Facoltà di.....i Dipartimenti di:
 - a.
 - b.
 - c.

Art. 3

Organi della Facoltà

1. Sono Organi della Facoltà:
 - a. il Preside,
 - b. il Consiglio,
 - c. la Giunta,
 - d. il Nucleo per la valutazione dell’attività didattica e scientifica,
 - e. l’Osservatorio studentesco,
 - f. il Garante degli studenti.

Art. 4

Il Preside

1. Il Preside è dotato delle competenze di legge e del potere di rappresentanza, rappresenta la Facoltà negli organi d’Ateneo, vigila sull’osservanza delle leggi, dello Statuto e dei



Regolamenti nell'ambito della Facoltà, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta ed assicura, per quanto di competenza, l'esecuzione delle delibere adottate.

2. Il Preside e la Giunta sono coadiuvati, nella gestione delle attività della Facoltà, di cui al precedente art. 1, dal Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà, dal Segretario amministrativo, dal Manager didattico e dal Responsabile della segreteria studenti.

3. In caso di impedimento o di assenza temporanea del Preside, le funzioni sono esercitate dal Vice- Preside, la cui nomina spetta al Preside.

4. Al Preside di Facoltà è corrisposta un'indennità, legata alla carica. Al Preside è, altresì, corrisposta un'indennità, nella misura del 50% dell'indennità di carica, al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

5. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, da parte del Preside può comportare, previa motivata votazione da parte del Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, la sospensione dalla funzione da parte del Rettore e il conseguente rinvio alla struttura di riferimento per le relative determinazioni.

6. Il Preside cura l'esecuzione delle delibere della Giunta e del Consiglio; con la collaborazione della Giunta promuove le attività della Facoltà; vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti nell'ambito della Facoltà; tiene i rapporti con gli organi accademici e con le istituzioni.

7. Il Preside è eletto dai membri del Consiglio di Facoltà tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, dura in carica tre anni e non può essere rieletto per più di una volta consecutiva.

8. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto, il principio della limitazione dei due mandati consecutivi è derogabile solo in caso di modifiche della consistenza complessiva dei dipartimenti afferenti per oltre il 50% dei docenti, esclusi i casi di quiescenza.

9. Nei casi previsti dal comma precedente è consentito un ulteriore mandato oltre a quello in corso di svolgimento.

10. Il decano dei professori di prima fascia indice le elezioni per la nomina del nuovo Preside:

- a) tra sei e un mese dalla scadenza naturale del mandato;
- b) nel caso in cui il Preside si dimetta;
- c) nel caso in cui il Preside sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi.

11. Le elezioni si svolgono in apposita seduta del Consiglio di Facoltà, convocata e presieduta dal Decano dei professori di prima fascia. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto. Viene eletto Preside colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti nella prima convocazione e la maggioranza relativa nelle convocazioni successive.

12. Non è eleggibile alla carica di Preside di Facoltà chi abbia ricoperto le cariche di Rettore, Prorettore vicario, Presidente del Nucleo di valutazione delle attività di ricerca e didattica di Ateneo o del Comitato di supporto strategico e valutazione. L'ineleggibilità si protrae per la durata del mandato delle rispettive cariche, aumentata di un anno.

Art. 5 Il Consiglio di Facoltà



1. Fanno parte del Consiglio di Facoltà, con diritto di voto, tutti i professori di ruolo, tutti i ricercatori, ivi inclusi i ricercatori a tempo determinato, ed il personale equiparato afferenti ai Dipartimenti della Facoltà, fatte salve differenti afferenze deliberate dal Senato Accademico a maggioranza qualificata; il Coordinatore dell'Ufficio e il Segretario amministrativo, entrambi con voto deliberante; ne fanno inoltre parte i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in numero non inferiore al 15% del personale docente ed equiparato ed un equal numero di rappresentanti degli studenti.
 2. La mancata partecipazione di una o più componenti ovvero la mancata individuazione della loro rappresentanza non incidono sulla valida costituzione dell'organo
 3. Il Consiglio si riunisce, di norma, con cadenza trimestrale. Esso si riunisce nella composizione plenaria o nella composizione riservata ai professori di e fascia o ai soli professori di fascia ove si tratti di argomenti riguardanti le materie pertinenti alle suddette fasce di docenza.
 4. Il Consiglio è convocato dal Preside mediante avviso scritto contenente le materie da trattare, almeno cinque giorni prima della data fissata dell'adunanza; nei casi urgenti, il Consiglio può essere convocato mediante telegramma o fax almeno due giorni prima. Il Preside è tenuto a convocare il Consiglio quando ne faccia richiesta almeno il 30% dei suoi componenti.
 5. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Preside il quale, dopo aver controllato la validità della seduta, introduce gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Coordinatore dell'Ufficio di Presidenza. Il Preside, disciplina l'ordine e la durata degli interventi.
 6. Il Consiglio di Facoltà è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto; da tale numero vanno sottratti gli assenti giustificati.
 7. Fatto salvo il quorum prescritto dalla legge per le deliberazioni aventi specifici oggetti, per la validità delle delibere è sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti.
- Per argomenti di particolare rilevanza può essere previsto il voto favorevole della maggioranza qualificata dei componenti del Consiglio.
8. I verbali delle riunioni, debitamente approvati, sono conservati presso la Presidenza e sono consultabili dai docenti, dai ricercatori e dai rappresentanti degli studenti del Consiglio di Facoltà e da tutti coloro che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

Art. 6

Attribuzioni del Consiglio di Facoltà

In attuazione di quanto disposto dall'art. 9 dello Statuto, il Consiglio di Facoltà:

- a) definisce, in linea con le determinazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, gli obiettivi da conseguire nell'arco del triennio e per ciascun anno accademico, anche sulla base delle eventuali proposte dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà;



- b) approva o modifica, provvedendo al successivo inoltro al Senato Accademico, gli ordinamenti didattici dei Corsi di studio e delle Scuole di specializzazione di loro pertinenza e di Master, in relazione a quanto previsto dalle norme di legge, sulla base delle proposte dei competenti Dipartimenti e Consigli di Area didattica o di Corso di studio;
- c) può esprimersi sulle delibere relative alla chiamata di professori ordinari, associati e ricercatori trasmesse dai Dipartimenti afferenti, o dai Dipartimenti afferenti ad altra Facoltà per i quali è stato disposto il budget; convocato entro trenta giorni dalla ricezione, escludendo dal computo i periodi di interruzione del calendario accademico, il Consiglio, a maggioranza degli aventi diritto al voto può non approvare la deliberazione e rinviarla al Dipartimento con motivazione; decorso inutilmente il termine di cui sopra, la delibera del Dipartimento diviene definitiva;
- d) in casi motivati e del tutto eccezionali, si esprime sull'eventuale richiesta di afferenza di un "gruppo di docenti" afferente ad altra Facoltà, proposta dal Dipartimento di origine a condizione che esso rappresenti una consistenza significativa degli afferenti del dipartimento di origine;
- e) riceve e trasmette agli organi centrali dell'Università, previa verifica della conformità alle risorse disponibili, le deliberazioni dei Dipartimenti in ordine al reclutamento dei professori ordinari, associati e ricercatori;
- f) definisce per ciascun anno accademico la programmazione generale delle attività didattiche e le modalità di coordinamento logistico delle stesse, in collaborazione con i Dipartimenti ed i Consigli di Area didattica o di Corso di studio;
- g) definisce, in relazione alle strutture edilizie complessivamente assegnate alla singola Facoltà ed ai Dipartimenti che ad essa afferiscono, gli spazi in dotazione ai Dipartimenti, sulla base del duplice principio dell'assicurare l'identità anche strutturale del singolo Dipartimento con le sue attività scientifico-didattiche e del riequilibrare gli spazi tra i Dipartimenti secondo indicatori predefiniti dal Senato Accademico;
- h) elabora un piano organico di proposte relative alla manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili e delle attrezzature nell'ambito delle risorse che saranno a tal fine previste, in sede di bilancio, per ogni Facoltà;
- i) gestisce il personale tecnico-amministrativo assegnatogli secondo le norme vigenti e le disposizioni dell'Università;
- j) elabora un piano delle esigenze di personale tecnico-amministrativo della Facoltà;
- k) è responsabile dell'informazione a studenti, docenti e personale anche attraverso la gestione e il tempestivo aggiornamento del sito di Facoltà;
- l) è responsabile dell'efficiente funzionamento delle segreterie didattiche per gli studenti di proprio riferimento secondo direttive definite a livello di Ateneo;
- m) è responsabile della promozione e della gestione dei servizi destinati agli studenti, con particolare riferimento a mobilità, orientamento, tutorato e placement; alla pubblicazione e divulgazione del Manifesto degli Studi, del calendario delle lezioni e degli esami;
- n) redige annualmente, sulla base delle risultanze fornite dal Nucleo di valutazione di Facoltà, un documento di valutazione sul raggiungimento degli obiettivi di ricerca e



didattica da parte dei singoli Dipartimenti afferenti, adottando i provvedimenti di competenza in ordine alla ripartizione premiale delle risorse ed in relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 5 dello Statuto;

- o) promuove collaborazioni e convenzioni attinenti alle attività di pertinenza con soggetti sia pubblici che privati per creare sinergie e per reperire finanziamenti esterni;
- p) provvede alla manutenzione dei locali e delle attrezzature assegnate alla Facoltà;
- q) svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dai regolamenti o, comunque, connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti.

2. Il Consiglio di Facoltà individua e nomina al suo interno un Presidio di Assicurazione della Qualità (Team Qualità), cui affida il compito di adottare un sistema di gestione adeguato ed efficace, nell'ambito del quale siano chiaramente definite le responsabilità dei processi associati ai requisiti per la qualità. Il Presidio promuove l'assicurazione della qualità dei corsi di studio e il miglioramento dell'efficacia dei processi per la gestione dei corsi di studio e dei relativi risultati, e ne assicura la continua adeguatezza ed efficacia; esso opera in collaborazione con il Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica.

3. Il Consiglio di Facoltà istituisce, altresì, una Commissione Didattica, costituita pariteticamente da docenti e studenti con competenze programmatiche, istruttorie e di verifica nel campo dell'organizzazione dell'attività didattica e dei servizi offerti agli studenti valutazione sui progetti di nuovi corsi di studio.

4. In aggiunta alle commissioni di cui ai precedenti commi, il Consiglio può costituire commissioni o gruppi di lavoro temporanei e/o permanenti, con funzioni istruttorie o propositive, e delegare al Preside l'adozione di singoli atti.

Art. 7 La Giunta

1. La Giunta svolge funzioni istruttorie sulle materie di cui al precedente articolo, lettere a), b), c) e ha funzioni deliberanti su tutti gli altri compiti della Facoltà, incluse le funzioni di amministrazione dei fondi assegnati alla Facoltà.

2. La Giunta è presieduta dal Preside ed è composta dai Direttori dei Dipartimenti afferenti e, in misura paritetica, da una rappresentanza dei docenti, dei ricercatori e personale equiparato, del personale tecnico amministrativo e degli studenti

3. In prima applicazione e comunque fino al 31.10.2011, la Giunta è integrata, a titolo consultivo, dagli ex Presidi delle Facoltà in essa confluite e disattivate, o dagli ex Vice Presidi in caso di intervenuto collocamento a riposo degli ex Presidi.

4. Ai lavori della Giunta partecipano, altresì, con diritto di voto, il Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà e il Segretario amministrativo e, a livello consultivo, il/i Direttori delle Scuole di Dottorato e i Presidenti dei Corsi di studio o di Area didattica.

5. La Giunta si riunisce, di norma, con cadenza mensile.

6. La Giunta è convocata dal Preside o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. L'ordine del giorno delle riunioni deve essere portato a conoscenza dei componenti almeno



cinque giorni prima della seduta; in caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni.

7. Per la validità delle delibere è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto al voto.

8. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Preside.

9. Delle riunioni della Giunta viene redatto il verbale a cura del Coordinatore dell'Ufficio di Presidenza, che lo conserva; i verbali sono pubblici.

10. Qualora uno dei membri elettivi della Giunta si dimetta o cessi di far parte della Facoltà o sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi a far parte della Giunta, subentra il primo dei non eletti della rispettiva categoria, a condizione che abbia riportato almeno il 15% dei voti ottenuti dal membro dimissionario o cessato.

11. In assenza dei requisiti richiesti dal comma precedente, il Preside indice un'elezione suppletiva entro trenta giorni. Il mandato del nuovo membro scade con quello degli altri componenti elettivi.

Art. 8

Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica

1. Il Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica opera in stretta connessione con il Nucleo di Valutazione delle attività di ricerca e didattica di Ateneo per realizzare tutte le attività previste per la valutazione ed il conseguimento di obiettivi di qualità.

2. Il Nucleo si compone di cinque membri, eletti dal Consiglio di Facoltà ogni tre anni in modo da rappresentare le singole componenti. I membri del Nucleo eleggono nella prima seduta utile il loro Presidente.

3. Il Nucleo ha il compito di procedere, in piena autonomia, alla valutazione dell'attività didattica e scientifica svolta dai Dipartimenti afferenti alla Facoltà. A tale scopo raccoglie, esamina e organizza i dati necessari alla valutazione di tutti i Dipartimenti afferenti, predisponendo alla fine il rapporto periodico di valutazione da trasmettere al Nucleo di Valutazione della attività di ricerca e didattica dell'Ateneo.

4. Può richiedere, sulla scorta di eventuali proposte avanzate dai Dipartimenti afferenti alla Facoltà, l'integrazione degli indicatori generali approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 9

Osservatorio studentesco

1. L'Osservatorio studentesco ha il compito di promuovere il miglioramento delle attività didattiche, di segnalare disfunzioni e di avanzare proposte al riguardo.

2. L'Osservatorio è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque studenti eletti dalla rappresentanza studentesca presente nel Consiglio di Facoltà.



Art. 10

Il Garante degli studenti

1. Il Garante degli studenti è nominato dal Preside, su designazione dei rappresentanti degli studenti, sentito il Consiglio di Facoltà, per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta. Il Consiglio di Amministrazione fissa i suoi emolumenti.
2. Il Garante degli studenti è a disposizione dell'Osservatorio studentesco per assisterlo nell'esercizio delle sue funzioni e per ricevere eventuali reclami o doglianze. Egli ha il diritto compiere accertamenti e riferisce al Preside che, in relazione a caso concreto, adotta gli atti di competenza. Gli studenti che a lui si rivolgono hanno il diritto, a loro richiesta, all'anonimato ed il loro nome, come qualsiasi altro elemento idoneo ad identificarli, sono esclusi dal diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 11

Rappresentanza ed elezioni del personale tecnico-amministrativo e socio-sanitario

1. La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e socio-sanitario nel Consiglio di Facoltà è fissata in numero non inferiore al 15%, arrotondato per eccesso, del personale docente e del personale equiparato.
2. Le modalità di elezione sono deliberate dal Consiglio di Facoltà.
3. Le elezioni del personale tecnico-amministrativo e socio-sanitario sono valide qualora ad esse partecipi almeno il 30% degli aventi diritto al voto. Nel caso in cui non si raggiunga il quorum, l'elezione viene reiterata una volta; nel caso di ulteriore non validità dell'elezione, la categoria relativa non verrà rappresentata per l'intera durata dell'Organo.

Art. 12

Rappresentanza ed elezioni degli studenti

1. L'elezione dei rappresentanti degli studenti avviene sulla base di liste concorrenti.
2. La rappresentanza degli studenti in seno al Consiglio di Facoltà è fissata in numero non inferiore al 15%, arrotondato per eccesso, del personale docente e del personale equiparato.
3. Le elezioni sono valide qualora ad esse partecipi almeno il 10% degli aventi diritto. In caso contrario, il numero degli eletti si riduce in proporzione al numero degli effettivi votanti (art. 25, comma 2, dello Statuto), con arrotondamento per eccesso se la parte decimale è superiore a 0,5.
4. La mancata partecipazione di una o più componenti alle elezioni previste nel presente regolamento o la mancata individuazione della loro rappresentanza non infirmano la valida costituzione dell'organo.
5. Il Preside stabilisce ogni anno, con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla scadenza del mandato della rappresentanza, la data delle elezioni dei rappresentanti degli studenti. Per



consentire una maggiore partecipazione studentesca, le elezioni devono tenersi nei periodi in cui si svolgono lezioni.

6. Nel decreto di indizione delle elezioni saranno indicate le modalità di svolgimento di ogni singola elezione.

7. La lista degli studenti che hanno diritto al voto viene predisposta dal Preside e portata a conoscenza dell'elettorato, tramite pubblicazione sul sito web della Facoltà almeno quindici giorni prima delle votazioni.

8. L'elettorato attivo e passivo spetta agli studenti iscritti ai corsi di studio coordinati dalla Facoltà. Ciascun elettore esprime soltanto una preferenza. Gli eletti sono nominati con provvedimento del Preside. In caso di rinuncia o di successiva indisponibilità degli eletti, subentra la persona immediatamente successiva nell'ambito della stessa lista; il relativo mandato scade con quello dell'altra componente studentesca.

Art. 13

Consiglio dei corsi di studio

1. Il Consiglio dei Corsi di studio coordina l'Area didattica o i singoli corsi di studio; la sua composizione è determinata dal regolamento didattico di Ateneo; è costituito da tutti i docenti del singolo corso di studio ovvero dei Corsi di studio coordinati e da una rappresentanza di studenti pari al 15% dei docenti. Il Consiglio delibera sulla organizzazione didattica dei Corsi di studio.

Art. 14

Dotazione di personale

1. La Facoltà è dotata di personale tecnico-amministrativo in relazione al numero dei professori, dei ricercatori ed equiparati afferenti ai Dipartimenti di cui all'art. 2 ed al numero degli studenti; detta dotazione è soggetta a revisioni periodiche in relazione ai risultati raggiunti e alla evoluzione della popolazione studentesca.

2. Costituisce personale della Facoltà:

- a) il coordinatore dell'Ufficio di Facoltà; questi organizza l'Ufficio e coordina il personale tecnico-amministrativo afferente alla Facoltà; partecipa alle sedute del Consiglio di Facoltà e della Giunta con funzioni di segretario verbalizzante; effettua analisi di controllo gestionale secondo le linee di indirizzo stabilite dall'Ateneo;
- b) il Segretario amministrativo; questi dipende direttamente dal Preside, è responsabile della Segreteria amministrativa e coordina le attività amministrativo contabili assumendo la responsabilità, in solido con il Preside, dei conseguenti atti; partecipa alle sedute del Consiglio di Facoltà e della Giunta;
- c) il Manager didattico; questi costituisce l'interfaccia tra Facoltà e Corsi di studio; supporta il Preside e i Consigli di Area didattica o di Corso di studio nel monitorare la sostenibilità dell'offerta formativa in relazione agli indicatori stabiliti dalla Sapienza; supporta i servizi didattici della Facoltà e dei Corsi di studio, incluse le attività di



orientamento, di tutorato, di placement e le diverse forme di informazione agli studenti; coordina la Segreteria didattica e cura la realizzazione delle indagini sulle opinioni degli studenti stabilite dall'Ateneo;

- d) il Responsabile della Segreteria studenti; dipende dall'area organizzativa preposta a sovrintendere e coordinare le procedure amministrative inerenti la carriera dello studente e si interfaccia funzionalmente con il Preside per cooperare, per la parte di sua competenza, al conseguimento degli obiettivi della Facoltà.

Art. 15

Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento della sua emanazione con decreto rettorale.
2. Per quanto in esso non previsto, valgono le disposizioni di cui alle leggi vigenti ancorché operanti espresso riferimento alle Università, le norme contenute nello Statuto, nel Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nei vigenti regolamenti elettorali della Sapienza, in quanto compatibili, nonché le norme che disciplinano l'attività degli organi collegiali universitari.
2. Il regolamento e le successive eventuali modifiche devono essere deliberati dal Consiglio di Facoltà, che è chiamato ad approvarli a maggioranza assoluta dei componenti, e trasmessi all'Amministrazione Centrale.
4. Nel caso in cui il regolamento di una singola Facoltà sia in difformità rispetto al presente Regolamento tipo, esso deve essere sottoposto all'espressa approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per la parte di competenza. In ogni caso non possono essere apportate al regolamento tipo modifiche che siano in contrasto con quanto disposto dallo Statuto.
5. I mandati di Preside sono limitati a due, comprensivi dei mandati già effettuati o in corso e non sono derogabili se non in caso di modifiche della composizione di una Facoltà per oltre il 50% dei componenti, esclusi i casi di quiescenza. In casi di sopravvenienza di tali modifiche è consentito un ulteriore mandato oltre a quello in corso. L'ineleggibilità si protrae per la durata del mandato successivo alla cessazione dell'incarico, aumentata di un anno.